

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. 11076 del 10.07.2020

Ordinanza Sindacale n. 36 del 10/07 /2020

Oggetto: Divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante

IL SINDACO

PRESO ATTO del diffondersi in modo esasperante, durante la stagione estiva, lungo le spiagge del litorale e lungo il centro storico della città, del commercio ambulante in forma itinerante da parte di soggetti sprovvisti di qualsivoglia autorizzazione;

CONSIDERATO che tali soggetti, inoltre, arrecano disturbo con pratiche di vendita aggressive e moleste;

CONSIDERATO, altresì, che nell'attività in questione vengono spesso posti in vendita beni contraffatti ovvero sprovvisti di certificazioni conformi alla vigente normativa;

CONSIDERATO, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta illecita attività si svolge mina alla sicurezza pubblica, all'immagine della città e arreca un danno economico alle attività commerciali;

RITENUTA sussistente la necessità e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 39 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 31 del Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la propria ordinanza n. 28/2020;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la Legge 99/2009,

DISPONE

Lungo tutto il litorale marino ed il centro storico del Comune di Tropea, nonché nelle vicinanze dei predetti siti, è **VIETATO, in assenza di specifica autorizzazione, il commercio ambulante in forma itinerante.**

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad €

500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Che, nel caso di prodotti contraffatti, si applicano le sanzioni previste dalla L. 99/2009.

Che alle stesse sanzioni soggiace chiunque acquisti dai predetti soggetti merce di qualsiasi natura.

Che a norma dell'art. 29 del Dlgs 114/1998 le attrezzature utilizzate per la vendita e la merce posta in vendita sono sempre confiscate.

Che la Polizia Locale dovrà provvedere all'allontanamento del trasgressore dal luogo in cui è stato commesso il fatto illecito come previsto dall'art. 10 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 e ss.mm.ii., e dalla propria ordinanza n. 28/2020.

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e presso tutti gli stabilimenti balneari, pubblicizzazione sul sito internet dell'ente; comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Polizia Municipale, Comandante Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

(firmato)